



COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 09/10/2026

OGGETTO:

FESTA PATRONALE "MADONNA DEL ROSARIO" - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN VIA PROVINCIALE 5 - SITA IN FRAZIONE SCALETTA UZZONE.

Considerato che nei giorni 09 – 10 ottobre 2026; è in programma la manifestazione temporanea denominata "Madonna del Rosario" in Via Provinciale 5 - sita in Frazione Scaletta Uzzone.

Considerato che tale iniziativa richiamerà, presumibilmente, un notevole afflusso di pubblico;

Dato atto della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- > Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- > L'obbligo di procedere alla preventiva apertura dei tappi di bevande contenute in contenitori in plastica;
- > Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo delle bevande, nell'area suddetta

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento in Via Provinciale 5 - sita in Frazione Scaletta Uzzone in occasione della manifestazione sopra specificata;

VISTO l'art. 54 del D.lgs n 267/2000 (TUEL) come sostituito dall'art.6 del DL n 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n 125 del 24.07.2008;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 367/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05.08.2008;

VISTA la direttiva del Capo della Polizia-555/OP70001 991/201 7/1 del 07.06.2017;

VISTA la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 1 1464 diramata il 19/06/2017.

VISTA la circolare della Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale di Governo n 0039*059 del 21.06.2017;

ORDINA

1) nell'area interessata dalla manifestazione e' fatto assoluto divieto di introdurre, somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. Per le bevande in contenitori di plastica e' imposto l'obbligo di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) i divieti di cui sopra hanno efficacia in Via Provinciale 5 - sita in Frazione Scaletta Uzzone - per tutta la durata della manifestazione, nei giorni 09 – 10 ottobre 2026;

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. La presente ordinanza:

- venga trasmessa agli organizzatori della manifestazione;
- venga inviata alla Stazione dei Carabinieri di Cortemilia e al Corpo di Polizia di Bossolasco, all'albo pretorio digitale del Comune e affissa in luoghi visibili lungo i tratti della manifestazione

IL SINDACO

MOLINARI Gabriele

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)